

INTERMEDIARIO MARSH SPA **COD.** 9402/BL003_PD

APPENDICE N. 7 **ALLA POLIZZA** RC PROFESSIONALE VERSO TERZI E RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA **N.** BLUE090079
Unione Nazionale Giudici di Pace
U.NA.GI.PA

CONTRAENTE UNIONE NAZIONALE GIUDICI DI PACE

Di comune accordo tra le Parti, con effetto dalle ore 24:00 del 31/07/2014 si conviene di abrogare e sostituire i seguenti articoli della Sezione Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Amministrativa dei Magistrati :

1) **Art. 13 Clausola "Claims Made" – inizio e termine della garanzia**

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere successivamente al 31/12/2008 (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state ancora presentate all'Assicurato.

In caso risultino operanti altre assicurazioni stipulate con altri Assicuratori dall'Assicurato, la presente Polizza opera in secondo Rischio in eccedenza ai massimali prestatati dalle altre assicurazioni e sino a concorrenza dei massimali garantiti dalla presente Polizza; in caso di garanzie non previste dalle polizze esistenti e operanti ma previste dalla presente polizza, oppure garanzie più estese nella presente polizza rispetto alle polizze esistenti ed operanti, l'assicurazione di cui al presente contratto s'intende prestata in primo rischio alle condizioni normative ed ai massimali di cui alla presente polizza.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 C.C. ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, così come definite all'art. 6 che precede, per fatto a lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto.

Nel caso di pensionamento dell'Assicurato, o di cessazione da parte dell'Assicurato dell'attività assicurata per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa comunque denominato, l'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati all'Assicuratore nei **3 (tre)** anni successivi alla cessazione della carica e/o incarico e/o funzione svolta presso l'Ente di appartenenza purché afferenti a comportamenti colposi in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa. Tale garanzia postuma è applicata anche nel caso di morte dell'Assicurato, laddove le facoltà, gli obblighi e i diritti dello stesso si trasferiscono ai suoi eredi.

Per i Sinistri denunciati all'Assicuratore durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in Polizza.

2) **Art. 17 Rischi esclusi dall'Assicurazione**

L'Assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali conseguenti a:

- a. **smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;**
- b. **Danni Materiali di qualsiasi tipo (salvo quanto precisato all'Articolo 12 lettere a), b) e d) della presente Polizza);**
- c. **attività svolta dall'Assicurato quale componente di organi di amministrazione o di controllo, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati;**
- d. **atti od omissioni da parte di, o Danni o reclami notificati a, qualsiasi degli Assicurati in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in Polizza;**
- e. **responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;**

- f. la stipulazione, la proroga e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica di assicurazioni, ivi comprese le controversie inerenti le procedure per l'aggiudicazione di servizi assicurativi indette dall'Ente di Appartenenza, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione dell'onere di pagamento dei *Premi* assicurativi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di tali *Premi*;
- g. azioni od omissioni imputabili all'*Assicurato* a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- h. inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; *Danno* ambientale in genere o qualsiasi evento che generi un'apprezzabile alterazione negativa per l'ambiente o per lo stato naturale delle cose come a mero titolo di esempio qualsiasi *Danno* ambientale, *Danno* al paesaggio, *Danno* derivante da rumore o vibrazioni ecc.; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e amianto;
- i. calunnia, ingiuria, diffamazione;
- l. multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'*Assicurato* salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la *Pubblica Amministrazione* in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'*Assicurato*;
- m. azioni di un *Assicurato* nei confronti di un altro *Assicurato* salvo il caso in cui l'*Assicurato* provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un *Assicurato* così come definito alla presente *Polizza*
- n. il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la *Responsabilità civile* di cui al D. Lgs. 209/2005
- o. investimenti operati da Enti Pubblici per ripianare deficit finanziari da spese correnti e programmi di ristrutturazioni del debito;
- p. gli *Assicuratori* non risponderanno per sinistri già ricevuti, così come definiti all'art. 6, dall'*Assicurato* e/o al *Contraente* e/o denunciate prima dell'inizio della presente *Polizza*;

nonché per i Danni:

- derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Fermo il resto

Milano, 25/03/2015
/ep

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

AIG EUROPE LIMITED
Rappresentanza Generale per l'Italia
